



COMUNE di FROSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Via Sergio De Vitis n.10 - C.A.P. 10060
Tel. 0121352104 – fax 0121352010 – CF 85003110013
comune.frossasco@comunefrossasco.it / comune.frossasco.to@legalmail.it
www.comunefrossasco.it

Ordinanza n. 28/2023 - Taglio alberi, rami, siepi, arbusti e mantenimento sponde e fossi lungo le strade comunali, vicinali o di uso pubblico, i marciapiedi e le piste ciclabili o pedonali.

Con il provvedimento in oggetto è stato disposto:

Ordina

Ai proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico di:

- 1) tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali e punti luce o restringano o danneggino le strade o interferiscano in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- 2) mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolate in modo tale da evitare restringimenti della sede stradale necessaria alla circolazione stradale veicolare e pedonale;
- 3) rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, che a causa di intemperie, neve o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale;
- 4) mantenere ad un'altezza massima di metri 1,00 (uno), presso curve ed incroci stradali, le siepi, i cespugli, le coltivazioni (comprese quelle di mais) o le piantagioni di qualsiasi genere nel tratto di metri lineari 20,00 (venti) prima dell'inizio delle curve e degli incroci su entrambi i lati e sensi di marcia;
- 5) assicurare la regolare manutenzione delle sponde dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale proveniente dalla proprietà invada la sede stradale;
- 6) assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo rimuovendo ogni tipo di materiale proveniente dal fondo o terreni di proprietà che ostacoli il regolare deflusso delle acque meteoriche e provvedendo al taglio dell'erba nei fossi. In particolare si dovrà provvedere al ripristino del fosso, se abbandonato, ricoperto od intasato, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;

avverte

- che nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia dei fossi ed al mantenimento delle ripe, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;
- che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in materia, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 173,00 ad € 694,00 ai sensi dell'art. 29 e 31 del D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- che avendo il presente atto effetto continuativo, i proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico dovranno provvedere a ripetere le suddette operazioni di taglio, mantenimento e pulizia ogniquale volta le stesse si rendano necessarie;



COMUNE di FROSSASCO

rammenta altresì

- che in caso di incidenti causati da incuria del frontista la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree;

Frossasco, 24/05/2023